



# AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE



FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL, Fials e la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Azienda Bolognini, disapprovano l'ingerenza del Governo che, con norme di legge (Decreto 112/2008), interviene e modifica le regole contrattuali creando situazioni di palese discriminazione e tagliando risorse economiche alla contrattazione.

Le regole, integrate dal dettato dal Decreto 112/08, in tema di **MALATTIA** sono: FASCE DI REPERIBILITA': il lavoratore ha l'obbligo di **permanenza** al proprio domicilio **dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00**.

RETRIBUZIONE: per i periodi di malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza la retribuzione subisce la decurtazione di tutte le voci economiche accessorie e di tutte le indennità fisse e ricorrenti. **La retribuzione di tali giorni quindi si compone di: trattamento tabellare, fascia economica, indennità integrativa speciale.**

CONTROLLI: obbligatoriamente **l'Azienda predispone i controlli** medico fiscali **anche** nelle ipotesi di prognosi di **un solo giorno** indistintamente dai giorni feriali a quelli festivi.

IL CERTIFICATO: le malattie superiori a dieci giorni, i prolungamenti di malattie e ogni periodo di malattia dopo il secondo evento nell'anno solare, devono essere certificate dal Medico di Base. Il certificato deve riportare l'enunciazione della prognosi, l'Amministrazione non può chiedere l'indicazione della diagnosi. **Il lavoratore deve far pervenire il certificato medico**, secondo le indicazioni specifiche riportate di seguito, **entro il terzo giorno lavorativo dall'evento dell'assenza**. I certificati di malattia superiori a tre giorni interrompono le ferie.

Il lavoratore/la lavoratrice malato/a deve:

- **comunicare tempestivamente**, e comunque entro l'inizio del turno di lavoro, **la propria impossibilità a presentarsi in servizio** al responsabile della propria U.O./Servizio.
- **far pervenire** (brevi mano, con raccomandata o fax) al proprio responsabile, **entro 3 giorni** lavorativi dall'inizio dell'evento morboso, **il certificato** indicante la prognosi;
- **comunicare** al proprio responsabile l'eventuale **diverso domicilio** durante il periodo di malattia;
- **per evitare inutili procedimenti disciplinari, informare**, possibilmente contestualmente ovvero in corso della malattia ma comunque preventivamente, **il proprio responsabile della necessità di assentarsi dal proprio domicilio**, in giorni e/o orari particolari per attendere a visite mediche, specialistiche, attività di emergenza ed urgenza e altre circostanze che rendano imprescindibile e indifferibile la propria presenza altrove.

DISTRIBUITO DA

**FPS CISL SERIATE**

